

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1966

(93^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . Pag. 1714, 1715, 1716, 1719, 1720
1722, 1726, 1727

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1722, 1723, 1726

ARTOM 1714, 1719, 1725

BANFI, *relatore* 1714

BERTOLI 1715, 1718, 1719, 1720, 1721

BONACINA 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721
1722, 1723, 1724, 1726

CUZARI 1721

GIGLIOTTI 1724, 1726, 1727

Lo GIUDICE 1714, 1719, 1725

MARTINELLI . . . 1716, 1717, 1719, 1720, 1721, 1722
1723, 1724, 1725, 1726

TRABUCCHI . . . 1714, 1716, 1720, 1721, 1724, 1726

« Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazioni del personale delle rappresentanze stesse » (1288) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1729, 1730

GIGLIOTTI 1729

MARTINELLI Pag. 1729

SALARI, *relatore* 1729

TRABUCCHI 1729, 1730

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1729, 1730

« Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte » (1452) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1730, 1731

GIGLIOTTI 1731

MILITERNI, *relatore* 1730

TRABUCCHI 1730

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1731

« Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a Comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO) » (1517) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1727, 1728

GIGLIOTTI 1728

TRABUCCHI, *relatore* 1728

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1728

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Franza, Gliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Maier, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per le finanze Colombo, Gioia e Valsecchi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione generale si è ampiamente svolta nelle precedenti sedute; se nessun altro domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

BONACINA. Su questo articolo c'era la sola osservazione del senatore Lo Giudice.

LO GIUDICE. Sì, ma mi sono arreso alle argomentazioni del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Bonacina un emendamento aggiuntivo consistente nel seguente comma:

« Le somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome e destinate alla costituzione di fondo di finanziamento o riguardanti conferimenti diversi sono accreditate in conti correnti infruttiferi con il Tesoro per essere prelevate quando sia predisposto il loro diretto impiego in relazione alle finalità ».

BANFI, relatore. Sono d'accordo.

TRABUCCHI. C'è solo da osservare che non è esatta la dizione dell'articolo 2: « vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato », perchè il bilancio dello Stato non può assumere niente a proprio carico.

ARTOM. Facciamo un piccolo emendamento.

PRESIDENTE. Invece di dire « vengono assunti a proprio carico », si potrebbe dire: « vengono assunti a carico del bilancio dello Stato », togliendo la parola « proprio »; e conseguentemente: « o di quelli delle Amministrazioni », anzichè « da quelli ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

BERTOLI. Io proporrei: « vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni... ».

PRESIDENTE. Oppure « dei bilanci ».

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. « ... a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci di Amministrazioni », va bene.

PRESIDENTE. Così togliamo ogni equivoco.

Metto ai voti l'emendamento all'articolo 2 nel testo proposto dal Sottosegretario di Stato.

(È approvato).

BONACINA. Poichè l'emendamento all'articolo 2 è strettamente legato a quelli che intendo presentare all'articolo 3, prego il Presidente di dare lettura anche di quest'ultimo articolo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

Art. 3.

L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.

BONACINA. L'articolo 3 introduce tre concetti: fondi di finanziamento, partecipazioni azionarie al patrimonio di enti (che è una locuzione sbagliata, perchè se si tratta di partecipazione azionaria essa riguarda il patrimonio delle società, non il patrimonio di enti), conferimenti diversi. Sono questi i titoli rappresentativi delle disponibilità per le quali non si ha l'obbligo di procedere al deposito presso la Tesoreria.

Intanto, io osservo che questa formulazione non è completa perchè il concetto di fon-

do di finanziamento è un concetto o troppo lato o troppo ristretto. È troppo lato se comprende — come dal testo si evince — e i fondi di finanziamento e i fondi di dotazione degli enti; è troppo ristretto se si riferisce ai fondi di finanziamento come, per esempio, quello della Cassa per il Mezzogiorno. Allora mi sembrerebbe opportuno sopprimere, all'articolo 3, la parte riguardante le somme destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento e di conferimenti diversi, e trasferire i fondi di finanziamento ed i conferimenti diversi all'articolo 2 in modo da assoggettare al regime di conto corrente fruttifero il deposito dei fondi di finanziamento a carico dello Stato e dei conferimenti diversi.

Per questo ho proposto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2. Restano esclusi i fondi di dotazione.

BERTOLI. Scusi, senatore Bonacina, ma quelli della Cassa per il Mezzogiorno sono fondi di dotazione.

BONACINA. Per la verità circa, il funzionamento della Cassa, la legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno ha esplicitamente concesso a questo organismo il potere-dovere di depositare le sue disponibilità in conto corrente fruttifero presso il Tesoro. Ora, poichè si tratta di una legge speciale per il Mezzogiorno, il regime della Cassa non sarebbe vincolato da questa legge di carattere generale.

Tornando agli emendamenti, i fondi di finanziamento e i conferimenti diversi sono rapportati al regime dei depositi in conto corrente infruttifero, mentre i fondi di dotazione o le partecipazioni azionarie sono mantenuti in regime di conto corrente fruttifero. E mi pare che i due concetti trovino rispondenza nella realtà, perchè altra è la finalità del finanziamento — l'erogazione immediata — e altra è la finalità del patrimonio dell'ente, eccetera.

La sola cosa che dovrei aggiungere è questa: che, operando in questo modo, noi abbiamo costituito un obbligo il quale risolve diversamente, disponendo i due istituti, il problema che ci ha lungamente assillato nel corso delle nostre conversazioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonacina afferma che i fondi liberi debbono essere depositati in conto corrente infruttifero, i fondi di società in conto corrente fruttifero.

T R A B U C C H I . Niente da dire sul fatto in se stesso; ma nell'emendamento proposto dal senatore Bonacina si dice che « le somme... sono accreditate... per esserne prelevate quando sia predisposto il loro diretto impiego in relazione alle finalità ». Ora, se si preleva, vuol dire che poi si farà il controllo da parte dell'organo a ciò preposto: niente da dire; se però noi diamo al Tesoro la possibilità di non autorizzare il prelevamento fino a che i suoi uffici non abbiano espletato vari adempimenti, allora veramente creiamo un grosso impiccio che non è favorevole al buon andamento della Amministrazione.

E giusto che le somme siano prelevate in relazione ai piani, ma senza però che ciò implichi la creazione di un altro sindacato del Tesoro su questo argomento. Io non ho paura dei controlli, ma ho paura delle lungaggini che essi comportano.

Se il Sottosegretario è in grado di escludere assolutamente questa possibilità, sono favorevolissimo; altrimenti, vorrei mettere in chiaro che la predisposizione deve essere fatta dall'ente che ne usufruisce e che il controllo di questa predisposizione deve essere fatto dagli organi di controllo dell'ente, ma il Tesoro, quando viene l'ordine, deve pagare come una banca qualsiasi.

M A R T I N E L L I . Il dubbio che a me viene esaminando il secondo comma — quello aggiuntivo — ora proposto all'articolo 2, si riferisce all'aggettivo « diretto » nella frase: « per esserne prelevate quando sia predisposto il loro diretto impiego in relazione alle finalità ». Non riesco a cogliere l'esatto significato di questo aggettivo, e forse è in seguito all'incertezza derivante da tale interpretazione che il senatore Trabucchi ha domandato dei chiarimenti. A me sembra questo: noi non innoviamo nulla per quel che riguarda le norme di valutazione della legittimità delle operazioni: ri-

mangono quelle che c'erano prima. Naturalmente, il magistrato della Corte dei conti, il giorno in cui fosse di fronte a una norma legislativa che dice: « per esserne prelevate quando sia disposto il loro diretto impiego » dovrebbe chiedere la prova dell'impiego diretto.

Allora che cosa vuol dire « diretto impiego »? È forse meglio che ci riflettiamo cinque minuti perchè potrebbe darsi che questo « diretto » conduca ad interpretazioni aberranti e, in sostanza, diventi uno di quegli elementi in forza dei quali, invece di accelerare le operazioni, si finisce per creare delle difficoltà non indifferenti.

B O N A C I N A . Non è che io abbia molto da dire, comunque è certo che ci deve essere un sindacato di merito sull'esistenza o inesistenza di questo rapporto diretto tra lo svincolo dei fondi ed il loro impiego. Ma, poichè le due obiezioni mi pare che abbiano un fondamento, almeno sotto l'aspetto che fanno sorgere il pericolo di un ulteriore sindacato di merito, posso non insistere.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In merito agli emendamenti presentati, gli uffici tecnici del Tesoro fanno osservare che sorgerebbero delle controversie interpretative; in particolare, quando si tratti delle somme versate dal Tesoro alla Cassa del Mezzogiorno, l'Amministrazione stessa verrebbe a trovarsi in serie difficoltà nell'individuare i fondi di finanziamento. Si aggiunga poi l'articolo 24 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che reca disposizioni di carattere finanziario, per cui le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria generale centrale dello Stato. Per questi motivi si ritengono inopportuni gli emendamenti presentati dal senatore Bonacina.

B O N A C I N A . Alle obiezioni del Tesoro rispondo che, per chiarire meglio, sarà bene aggiungere una frase nella quale si fanno salve le eventuali disposizioni contrarie previste da leggi speciali e così non pregiudichiamo la questione della Cassa del

Mezzogiorno. Manifesto le mie perplessità in merito all'articolo 23 della legge sopra citata sulla Cassa del Mezzogiorno, perchè questa legge, riprendendo il discorso delle leggi precedenti, parla di fondo messo a disposizione, cioè tipicamente del fondo di finanziamento, su cui si effettuano i prelevamenti per i programmi di attuazione.

Il concetto di contributo non c'è nella legge nè dal punto di vista formale, nè dal punto di vista sostanziale, anche perchè il contributo c'è quando vi è una alimentazione finanziaria che dovrebbe, nella maggior parte dei casi, derivare da altra fonte e, in questo caso, la sostanza dei finanziamenti è data da apporti del bilancio dello Stato. Quindi, mi pare che, sotto questo profilo, le obiezioni del Tesoro non reggano.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La parola « contributi » figura nella legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno; la seconda legge, invece, non s'impegna nella definizione; però l'articolo 24 stabilisce che le disponibilità della Cassa siano tenute in conto fruttifero, come ho detto prima, presso la Tesoreria generale dello Stato.

B O N A C I N A e questo legittima uno degli aspetti meno simpatici di tutta la questione che dobbiamo disciplinare. Comunque, per concludere, credo che le obiezioni del Tesoro circa la Cassa del Mezzogiorno debbano fare tenere nella giusta considerazione questo emendamento.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La discussione che qui stiamo facendo, rispetto a quella che abbiamo fatto nelle precedenti occasioni, appare alquanto mutata, perchè precedentemente la discussione era dominata da un grosso problema, e cioè quello della natura dei conti correnti. Alla luce di questa impostazione, si ponevano anche le successive distinzioni di cui si è fatto eco il senatore Bonacina con il suo emendamento; ma, dal momento in cui abbiamo approvato l'articolo 1, secondo il quale è opportuno non sanzionare l'infruttuosità di questi depositi, si potrebbe

fare anche un ordine del giorno finale a proposito dell'articolo 5 perchè l'eventuale tasso d'interesse abbia un certo limite: perchè dobbiamo accanirci a stabilire l'infruttuosità di questi conti? In questo caso ogni ente cercherà, a tutti i costi, di averlo fruttifero. Complessivamente, mi permetto di dire che le perplessità del Tesoro sono tutte in quella nota di cui ho detto prima e si tramutano, politicamente, in una dichiarazione del Governo contraria a questo emendamento e favorevole al mantenimento del testo originario dell'articolo 3.

M A R T I N E L L I . Torniamo al punto di partenza. Noi abbiamo ritenuto di approfittare dell'esame di questo disegno di legge recante norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro per tentare di dare una sistematica regolamentazione a tutti questi vari e complessi rapporti iniziati nel dopoguerra in un modo farraginoso, non sistematico e disorganico, e che sono andati assumendo uno sviluppo notevolissimo. Esaminando la situazione, abbiamo visto che nel conto del Tesoro vi è un settore che concerne i conti correnti fruttiferi e un settore che concerne i conti correnti infruttiferi e, in questi ultimi mesi, abbiamo assistito alla comparsa, tra i titolari di conti correnti fruttiferi, di enti che prima non comparivano. L'ente comparso in maniera più vistosa è la Cassa del Mezzogiorno che, evidentemente, non soddisfatto di lucrare lo 0,50 per cento che ordinariamente viene dato per i conti correnti non vincolati fruttiferi, ha bloccato duecento miliardi in conti correnti fruttiferi vincolati, ottenendo, così, un interesse maggiore. Ora, che questa situazione non dovesse attirare la nostra attenzione, non era neanche possibile immaginarlo. Anche per questo gli emendamenti, emersi dalla discussione, mi sembrano rispondere a certi criteri di razionalità. Accanto a questa, che è una ragione che non possiamo trascurare altre ne sono comparse delle quali si è fatto eco il relatore, senatore Bonacina. Non do eccessivo peso ad un parere interno dell'Amministrazione del tesoro dato al Ministro, però queste considerazioni degli uff-

ci ci portano a considerare una realtà che noi non dovremmo disattendere e cioè il fatto che lo Stato interviene per dare dei mezzi che dovrebbero costituire l'unico onere per lo Stato — così è stabilito nella legge — e ci sono delle operazioni per cui un conto può dare sei miliardi in più di peso allo Stato, come il conto vincolato della Cassa del Mezzogiorno. Ora, che ci sia una situazione di fatto che non possiamo cambiare dalla sera alla mattina, è vero: a nessuno di noi passa per la testa, se la Cassa del Mezzogiorno ha lucrato tanti miliardi in più, di toglierle questo finanziamento in un certo senso clandestino, ma questo può valere come riconoscimento di una situazione di fatto, non di diritto. Però che non si lasci che al tale ente si dia il tre e mezzo, e al tal'altro si dia di meno, a me sembra che sia un segno di responsabilità nostra nei confronti di quella che è la normativa che deve regolare la spesa pubblica.

Ciò detto, potrei anche ripiegare su un ordine del giorno, anche se l'esperienza mi dice che questi non servono quasi mai allo scopo; sono però convinto che anche il Tesoro debba prendere atto che in queste decine di conti correnti fruttiferi e infruttiferi di enti o di amministrazioni, che riguardano fondi di dotazione, occorre mettere un po' d'ordine.

BONACINA. Ho ascoltato attentamente l'intervento del senatore Martinelli; anche se non condivido le argomentazioni dell'Amministrazione del tesoro non possiamo pensare adesso di arrivare, dopo averne discusso tanto, a risolvere questa alternativa. Io credo che su tale questione, se la Commissione è d'accordo, si può rinunciare anche all'emendamento, però facendo un ordine del giorno che, in forma sintetica e precisa, chiarisca le preoccupazioni emerse dalla discussione. Se questo è l'accordo, ritiro l'emendamento.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'ordine del giorno dovrebbe finalmente chiarire la distinzione fra conti fruttiferi e quelli infruttiferi.

BERTOLI. Io sono rimasto molto colpito dalle argomentazioni del vice Presidente Martinelli, perchè, in realtà, quando il Parlamento decide, attraverso una legge, di dare finanziamenti, fondi di dotazione, contributi, eccetera agli enti, ne stabilisce la misura in maniera globale. Quindi, quando noi stabiliamo di dare 1500 miliardi, vuol dire che 1500 miliardi debbono servire per quelle opere, e che la possibilità che di fatto si è realizzata, che attraverso questi depositi fruttiferi addirittura vincolati presso il Tesoro gli enti possano ottenere più di quanto stabilito dalla legge, cioè dalla volontà del Parlamento, è cosa assolutamente anomala e, direi, in contrasto con la volontà del Parlamento che ha stabilito che agli enti affluiscano soltanto quelle determinate somme.

Ora questa legge, che ha, secondo me, un grande vantaggio, perchè dà la possibilità agli enti di operare, sancisce una grossa anomalia, cioè che questi enti, invece di depositare i loro fondi presso il Tesoro, li depositino presso le banche; però stiamo attenti che per realizzare questo vantaggio, che noi riteniamo indispensabile, cioè di accelerare questo rapporto che esiste fra gli istituti di credito e gli enti che hanno fondi di dotazione, contributi, eccetera dallo Stato, non si finisca per sanzionare un'altra anomalia, quella, cioè, di stabilire per legge che gli enti che hanno finanziamenti, fondi di dotazione, contributi, eccetera dal bilancio dello Stato, possano, al di là di quanto stabilito dalla legge, avere altre somme di cui non conosciamo l'entità; perchè, è vero, ci può essere la tendenza, da parte di questi enti, di prendere il più possibile e depositarlo presso il Tesoro, ma probabilmente non avviene neanche questo. Noi non sappiamo quanto in realtà questi hanno depositato, per cui l'ammontare di questi interessi è un'incognita per noi in questo momento; incognita che diviene esplicita man mano che va avanti la gestione di questi enti.

Quindi io sono assolutamente contrario a sanzionare per legge questa anomalia e non avrei alcun timore di passare da un tipo di regime a un altro, più drastico; direi

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

che addirittura sarei propenso, piuttosto, a non farne niente. Non facciamo una legge che sanzioni le illegalità; stiamo zitti e cerchiamo magari di veder meglio i rapporti già esistenti.

LO GIUDICE. Io ho sostenuto sin dal primo momento la tesi secondo la quale tutti gli enti che ricevono fondi a carico del bilancio dello Stato, sotto qualsiasi voce, abbiano il dovere di depositarli presso la Tesoreria dello Stato; e sostenevo altresì che questi conti dovessero essere del tutto infruttiferi, con esclusione dei fondi di dotazione e delle partecipazioni azionarie, perchè quelle, una volta deliberate, debbono essere versate agli enti destinatari che le incorporano nel proprio patrimonio. Mi sono arreso, per ragioni di opportunità, alle argomentazioni del Governo circa l'esigenza di non insistere, almeno per il momento, sul principio dell'infruttuosità generalizzata, perchè riconosco che la legge, pur così come è fatta, rappresenta un passo avanti e ritengo che ritardarne l'approvazione non giovi, perchè — senatore Bertoli, — secondo me, questa legge, così com'è, rappresenta già un primo passo avanti.

BERTOLI. Un passo avanti che segna un passo indietro.

LO GIUDICE. Sennonchè, potremmo fare un ordine del giorno, e in questo senso credo che il Governo non abbia difficoltà ad accettarlo come impegno e non come raccomandazione, nel senso di riesaminare tutta la materia affinchè entro un termine, poniamo, di sei mesi, le questioni che sono state qui sollevate possano essere riportate attraverso una maturazione che cerchi di evitare gli inconvenienti dei quali abbiamo parlato e soprattutto in merito ai finanziamenti che attraverso gli interessi costituiscono un ulteriore apporto dello Stato a certi enti che sono al di sopra di qualsiasi controllo (se non il generico controllo parlamentare che può essere sempre esercitato in quanto a qualsiasi parlamento è consentito presentare interrogazioni e interpellanze per sapere, ad esempio, come

gli interessi che ricava la Cassa per il Mezzogiorno vengono utilizzati non solo per il personale, ma anche per l'attività dell'ente). Per cui, pur accettando la legge così com'è, noi dobbiamo redigere un ordine del giorno che impegni il Governo perchè entro sei mesi ci porti la conclusione su tutta la problematica, su tutte le obiezioni fatte in questa sede per sanzionare le stesse e venire a un chiarimento che pare sia nei voti della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Certamente.

ARTOM. Mi associo. Mi pare che noi dovremmo stabilire la distinzione fra conti fruttiferi e conti infruttiferi. Debbo però riconoscere che il problema è molto delicato; si può studiare in quali casi i depositi siano fruttiferi ed in quali invece infruttiferi. Comunque il Governo si impegni a presentare, entro sei mesi, una disposizione di legge per precisare le norme secondo le quali possono attribuirsi le categorie dei depositi fruttiferi e infruttiferi.

MARTINELLI. Mi sembra necessaria un'altra osservazione che non è stata fatta finora soprattutto in funzione della Cassa per il Mezzogiorno. Ho sentito parlare di depositi vincolati infruttiferi con un tasso di interessi che stabilisce il Tesoro. Ora io non vorrei, e pregherei che nell'ordine del giorno fosse fatto cenno anche a questo, che la Cassa per il Mezzogiorno, o qualsiasi altro ente, — ma in modo particolare la Cassa per il Mezzogiorno — vincolata alla realizzazione di un certo programma, fosse stimolata a rallentare la realizzazione del programma per beneficiare di questi interessi. Io mi rendo conto dei tempi tecnici che l'esecuzione di un programma impone, ma desidero che nell'ordine del giorno venga anche invitato il Tesoro a ridurre al minimo questo interesse, appunto perchè non funzioni come azione di stimolo al rallentamento dell'attività della Cassa

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sull'articolo 2 è stato presentato dal senatore Bonacina un secondo emendamento:

« I colleghi dei sindaci o revisori degli enti sottoposti alla disciplina della legge 21 marzo 1958, n. 259, quando constatino la trasgressione all'obbligo di cui al primo comma, ne fanno rilievo agli amministratori, dandone comunicazione all'organo di vigilanza e alla sezione speciale della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge anzidetta ».

TRABUCCHI. Quale sarebbe l'organo di vigilanza rispetto ai sindaci?

BONACINA. L'organo di vigilanza è il Ministero.

BERTOLI. Ci sono enti che non hanno organi di vigilanza.

BONACINA. C'è soltanto la Gioventù italiana che non ha un organo di vigilanza. La tecnica della legge n. 259 del 1958 è la seguente; essa ha istituito una sezione speciale della Corte dei conti per il controllo degli enti. La sezione speciale della Corte dei conti a mezzo del magistrato delegato al controllo ha facoltà di controllare la gestione degli enti. Qui bisogna aggiungere alla facoltà del magistrato, che evidentemente viene esercitata quando ha sentore di cose che non vanno, che il collegio dei revisori avrebbe l'obbligo di riferire in caso di trasgressioni perchè tutte le sezioni di controllo della Corte dei conti mettano in rilievo che gli enti, invece di attingere alle disponibilità liquide che hanno, tengono le disponibilità presso istituti di credito, lucrando evidentemente sugli interessi. Questo accertamento, che è fatto dalla Corte dei conti, deve essere effettuato in termini operativi immediati. Quando il collegio constata l'inadempienza, fa la segnalazione.

TRABUCCHI. «... ne fanno rilievo agli amministratori»: stabilire che proprio i sindaci debbano anche farne comunicazione all'organo di vigilanza e anche alla sezione

speciale della Corte dei conti, mi pare superfluo.

BONACINA. Io vorrei richiamare la circolare del ministro Tremelloni, che, quando cercò di mettere un po' d'ordine nelle Amministrazioni degli enti, si avvale non degli amministratori, ma dei sindaci. Io credo che noi dobbiamo cominciare a mettere i piedi per terra circa il problema delle sanzioni.

TRABUCCHI. Si potrebbe dire che « Il Collegio dei sindaci e revisori, eccetera è obbligato a farlo rilevare... » a chi di dovere.

MARTINELLI. La legge n. 259 del 1958 all'articolo 5 dice che i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'articolo 2, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione o notizia che essi abbiano facoltà di ottenere.

Qui appare chiaro che, in quanto stimolati o richiesti dalla Corte dei conti, sorge l'obbligo immediato di farlo. Dice ancora, la legge n. 259, che i revisori dei conti contribuiscono ad esaminare il bilancio e contribuiscono, con una relazione finale, a chiarire le vicende della gestione.

Ora, il proposito di questo emendamento aggiuntivo all'articolo 2 e quello di imporre ai sindaci o revisori membri di questi collegi, di denunciare immediatamente il fatto. Ora io vorrei far presente al senatore Bonacina che quando si dice: «...quando constatino la trasgressione all'obbligo», che la constatazione è già un fatto più concreto. Io direi: « quando siano a conoscenza di trasgressioni all'obbligo », perchè venire a conoscenza è meno formale della constatazione. Io mi sono convinto che una norma di questo genere, anche se un po' pesante per i sindaci o per i revisori, impone loro il dovere di controllare le operazioni degli enti con gli istituti di

credito. Non so se il farlo rilevare agli amministratori possa essere considerato sufficiente o se si debba istituire questa forma straordinaria ed abnorme di darne addirittura comunicazione alla Corte dei conti. A me pare che non possiamo limitarci, come faceva notare il nostro Presidente, a parlare di amministratori e di organi di vigilanza. È questa una dizione molto incerta, perchè l'organo di vigilanza è il Ministero, forse neanche la Corte dei conti. È una formula che giuridicamente non ha un significato preciso.

Dunque sono d'accordo, entro i limiti del mio intervento, sulla proposta di emendamento del senatore Bonacina. Rimango incerto circa l'opportunità di costituire questo rapporto diretto.

BERTOLI. Io sarei d'accordo con il senatore Martinelli, ma dicendo: « dando comunicazione agli organi di vigilanza e di controllo », non può darsi sia pure la Corte dei conti?

MARTINELLI. E allora bisognerebbe dire: « e al Ministero vigilante ».

BONACINA. Anzitutto, mi pare che le due varianti formali proposte dal Sottosegretario, dal senatore Martinelli e dal senatore Trabucchi possano essere accolte. Sono pure d'accordo sull'opportunità di dire « Ministero vigilante », invece che « organi vigilanti ». Sul problema della sezione speciale della Corte dei conti credo che proprio il rilievo fatto poc'anzi, sull'opportunità di aggiungere l'obbligo dei revisori di riferire alla Corte dei conti, invece di concedere facoltà alla Corte dei conti di chiedere notizie, anzitutto conferma il concetto già introdotto dalla legge che vi siano rapporti fra i collegi dei revisori e la Corte dei conti. In secondo luogo conferma l'opportunità di una indagine di questa natura. Quindi, senza che si dia luogo a quegli interventi correttivi bisogna dare tutti gli elementi per cui un organo esterno, quale la Corte dei conti, possa assolvere alle sue funzioni.

TRABUCCHI. Se il rilievo è fatto per iscritto la Corte dei conti lo vede, anche se non glielo comunicano. Comunque ritengo che abbiamo creato questi enti perchè abbiano una certa libertà d'azione, anche se misurata; se mettiamo gli amministratori in condizione di andare in prigione per ogni azione che fanno, tanto vale abolire gli enti stessi e riportare tutta la loro attività nell'Amministrazione, ma allora dimentichiamoci di intervenire nell'economia!

Quindi, come principio generale, il rilievo dev'esser fatto per iscritto, ma non poniamo l'Amministrazione nelle mani dell'ente di controllo, perchè l'organo di controllo deve restare organo di controllo e l'Amministrazione, Amministrazione.

CUZARI. Il mio intervento è, in parte, superato dalle argomentazioni svolte dal collega Trabucchi, però mi rendo conto delle preoccupazioni che ci muovono.

Debbo dire che non è certo con una legge o con un emendamento che si rimuovono le anomalie che si sono verificate, anche perchè le anomalie più gravi non sono quelle che si presentano sotto l'aspetto di irregolarità formalmente avvertibili, ma quelle che hanno tutti i requisiti della perfezione formale: è lì che si annidano le più gravi questioni.

C'è però una cosa da sottolineare e che motiva la mia convinzione negativa sul provvedimento in discussione e cioè che la interferenza degli organi di controllo di carattere interno — collegio dei sindaci, dei revisori, eccetera, che hanno mentalità spiccatamente fiscale e ragionieristica — costituisce un vero intralcio all'azione di tutti gli enti pubblici. Ho vissuto questa esperienza presiedendo un grosso ente pubblico e so perfettamente quello che dico. Insomma, se vogliamo restare su un terreno concreto, questa è la verità, perchè il sindaco opera su un terreno strettamente formale e intralcia un'attività che postula una certa libertà, una certa elasticità; questa interferenza, questo continuo render conto di problemi che sono microscopici e che non hanno senso ai fini della visione generale, potrebbero scoraggiare ulteriormente l'atti-

vità di questi enti in cui molti, almeno i più, galantuomini — che credo siano in maggioranza — sono indotti da certi atteggiamenti (vedi la magistratura e gli organi di controllo) a non assumere nessuna responsabilità personale per accelerare l'attuazione dei programmi, preferendo lasciare le cose come stanno.

MARTINELLI. Qui si dice che quando il sindaco o il revisore venga a conoscenza della trasgressione dell'obbligo di cui al primo comma, ne deve muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero vigilante e alle sezioni speciali della Corte dei conti. Ma così andiamo a rimettere in ballo tutta la questione, perchè normalmente nelle società anonime, quando i sindaci fanno la loro relazione compiono un atto definitivo: il Consiglio di amministrazione non delibera più: l'azione dei sindaci chiude! Ma qui si dice « devono muoverne rilievo all'Amministrazione »; supponiamo che in seguito a questo rilievo gli amministratori prendano una deliberazione diversa da quella presa prima; nel frattempo hanno comunicato alla Corte dei conti i rilievi; la Corte dei conti tiene conto di questi rilievi; l'Amministrazione, che ha avuto questi rilievi, può darsi che modifichi il proprio operato: sorgono delle complicazioni, tutta una serie di complicazioni tra sindaci e Corte dei conti, tra Corte dei conti e Amministrazione e così via.

BONACINA. Se siamo d'accordo nel togliere questa comunicazione alla Corte dei conti, siamo anche d'accordo nel lasciare, poi, l'emendamento come resta?

MARTINELLI. Non avrei nulla in contrario.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'aspirazione che alcune disfunzioni nell'attività finanziaria e amministrativa degli enti divengano più largamente conosciute e sia allargato l'ambito dei responsabili è condivisa dal Governo. Debbo dire, tuttavia, che stiamo dando a questo emendamento un valore taumaturgico

che esso non ha, perchè l'obiettivo di questo intervento è l'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma, non l'osservanza del buon andamento amministrativo e delle leggi, che sarebbe fuori posto mettere qui. Ora il Tesoro si permette di fare rilevare che, per quanto riguarda l'osservanza del primo comma, ha tutti gli strumenti in mano per farla rispettare, perchè si tratta di trattenerne il contributo presso il Tesoro, quindi questo farà dei mandati presso se stesso. Non si vede la via attraverso la quale certi enti sfuggirebbero a questo obbligo, perchè lo Stato, nel momento in cui dà questi contributi, li dà presso il Tesoro stesso, quindi in questa sede l'emendamento non sarebbe necessario; tuttavia, poichè il Governo condivide l'aspirazione espressa nell'emendamento Bonacina, non c'è ragione per non allargare questo controllo al collegio dei revisori e a quello dei sindaci. Concordo, invece, per la soppressione dell'ultima parte, quella riguardante la Corte dei conti, perchè viene così evitata una responsabilità ulteriore della Corte dei conti stessa, la quale prenderebbe una decisione che li vincolerebbe al giudizio finale. Quindi, il Governo accetta l'emendamento Bonacina così modificato, anche perchè, dovendo il provvedimento tornare alla Camera per la definitiva approvazione, non guasta inserire anche questa disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2 nel seguente testo concordato:

« I collegi di sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti ad esso apportati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

Art. 4.

Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Il senatore Bonacina ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« In deroga agli articoli 1 e 2 il Ministero del tesoro per speciali circostanze può autorizzare con proprio decreto motivato, sentito il Governatore della Banca d'Italia, che enti e amministrazioni contemplate negli articoli stessi, trasferiscano somme tenute in conti correnti con il Tesoro, in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio tra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — determinati, in linea di massima, con l'importo di trasferimento e di giacenza dei depositi ».

BONACINA. Lo scopo è chiaro. L'articolo 4 è tale che può mettere nel nulla tutta la legge, quindi bisogna salvaguardarla dando facoltà al Tesoro di avvalersi del suo potere a condizioni e con limiti determinati. Le condizioni sono: primo, quella di togliere il carattere d'generalità indiscriminata che il Ministero del tesoro abbia di consentire tali trasferimenti; in secondo luogo, di motivare il decreto; terzo, di determinare non soltanto i limiti massimi di giacenza — che si riferisce ad un concetto temporaneo — ma anche l'importo

MARTINELLI. L'emendamento sostitutivo è estremamente rigoroso quando chiede che il Ministro del tesoro « per speciali circostanze » può permettere un

tale trasferimento. Questa indicazione della legge impone senz'altro al Ministero del tesoro nella motivazione del decreto, di chiarire quali sono le « speciali circostanze »; se non lo facesse, interverrebbe la Corte dei conti richiedendo la motivazione di quelle « speciali circostanze ». Dato che già c'è questo, è proprio necessario mettere « motivato »? A me pare che il concetto del « motivato » sia già compreso nelle « speciali circostanze ».

BONACINA. Non dovrà, comunque, essere un decreto generico!

MARTINELLI. A mio giudizio ci potrà essere ancora, ma qualora il Tesoro si trovasse in determinate situazioni, forse non è opportuno che dica: « Il tale ente o il tal'altro ha diritto a questa eccezione », ma eventualmente metterà condizioni tali per cui, da quella parte, sarà compresa o esclusa soltanto quella determinata categoria di enti: ma l'indicazione specifica dell'ente potrebbe anche non essere opportuna.

Senz'altro ritengo migliore questa seconda formulazione dell'articolo 4, ma considererei un vero e proprio regresso costringere il Tesoro a fare un decreto per ogni ente.

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo richiamare l'attenzione sul fatto che il provvedimento che stiamo discutendo è stato studiato dal Tesoro per cercare di tenere presso di sé le somme di cui ci stiamo occupando

Non dovrebbero essere necessari, nel testo della legge, accorgimenti limitativi, perchè il testo del Tesoro sarà limitativo al massimo e appunto per questa ragione ha presentato il disegno di legge. La remora dello smobilizzo sta proprio nella volontà del Governo, e del Tesoro, con questo disegno di legge, di tenere presso di sé i conti nella maggior misura possibile. tuttavia, dobbiamo stare attenti alla possibilità di irrigidire troppo il sistema. Non per nulla nell'articolo 4 non si faceva neanche cenno in modo esplicito allo strumento tecnico giuridicamente definito attra-

verso il quale il Ministero sarebbe intervenuto. Si parlava di « determinazioni del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, perchè è chiaro che dove inseriamo il concetto di decreto, scaturisce anche il fatto della motivazione. Siccome le novità del testo del senatore Bonacina sono soltanto le speciali circostanze che dovrebbero essere rigorosamente indicate, e i casi di gravi inconvenienti messi in luce dal senatore Martinelli, la motivazione sarà quella di carattere generico: « date le necessità del mercato, considerata la situazione della liquidità », allora mi sembra superflua.

La seconda questione è appunto quella riguardante l'espressa indicazione, connessa però con il decreto, del motivo, che solleva problemi delicati, ove presa alla lettera, indicato con specifici argomenti soddisfacenti per il provvedimento che si deve adottare.

Io concludo dicendo che se questo disegno di legge è stato fatto e concepito per limitare la libertà di azione degli enti, credo che il Tesoro non abbia bisogno di ulteriori pungoli o raccomandazioni per cautelarsi nelle erogazioni. Questo il Tesoro lo farà da sè, non stabilendo remore formali, ma usando però di una elasticità più che sufficiente per far fronte alle sue esigenze.

In questo senso, mi permetterei di pregare il senatore Bonacina di considerare che non spostiamo nulla di sostanziale se eliminiamo queste due sue novità: le speciali circostanze e la motivazione.

BONACINA L'emendamento rovescia un po' l'impostazione perchè l'articolo 4 rappresenta un chiarimento programmatico: « Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia ». Ciò vuol dire che il Tesoro determinerà i limiti

massimi di giacenza. Ciò fatto in linea programmatica (tre o quattro mesi) tutti gli enti possono fare il trasferimento. Ma proprio per questo la maglia della rete è così larga che consente alla legge di non essere più operante, perchè rimarranno allora soltanto depositi vincolati. Quindi, il rovesciamento della posizione, inducendo il Tesoro ad autorizzare la trasferibilità quando ci siano speciali circostanze, capovolge anche il significato della norma.

TRABUCCHI. Vorrei richiamare due punti del problema. Oggi noi abbiamo certamente alcuni enti che hanno decine e forse centinaia di miliardi depositati presso istituti di credito. È evidente che, se il disegno di legge andasse senza deroghe, quell'istituto di credito dal quale preleviamo una ingente somma da un momento all'altro ha bisogno di essere aiutato a sostenersi dalla Banca d'Italia.

MARTINELLI. Si autorizza la polizza presso la Banca d'Italia.

TRABUCCHI. Non possiamo pretendere che il Ministero del tesoro lo faccia per evitare un danno a quell'istituto. Evidentemente è una valutazione elastica. Contemporaneamente, bisogna agire allo stesso modo di fronte ad altre possibilità. Viene la volta che il Governo vuole limitare la liquidità sul mercato, e allora autorizza il trasferimento dal conto del Tesoro. Io capisco bene che si deve tener conto delle circostanze, ma la motivazione concreta non la possiamo fare perchè molte volte questi provvedimenti di natura finanziaria si fanno proprio senza motivazione e si fanno in relazione a quella che può essere una politica della circolazione monetaria, che è particolarmente efficace se è riservata.

Da questo punto di vista, vorrei che la formula fosse tale da permettere l'eccezionalità del caso, ma contemporaneamente lascerei una certa libertà, senza bisogno di dire perchè.

GIGLIOTTI. Io avrei dovuto prendere la parola prima che il senatore Bona-

cina presentasse il suo emendamento, ma volevo conoscere l'accoglienza che avrebbe avuto l'emendamento stesso.

Io ho l'impressione che rimanendo l'articolo 4 così com'è, questo disegno di legge diventa « suicida », nel senso che si distrugge nell'articolo 4 quello che si è affermato nell'articolo 2. Avevo qualche dubbio che l'emendamento del senatore Bonacina riparasse a questa situazione, ma ora, con le attenuazioni che vi si vogliono apportare, ritengo senz'altro che la nostra richiesta di soppressione dell'articolo 4 si giustifichi ancor più.

Quindi io presento un emendamento per la soppressione dell'articolo 4.

LO GIUDICE. Io sono contrario all'emendamento soppressivo perchè ritengo che questa valvola deve essere lasciata a disposizione del Tesoro, per due motivi: perchè può servire talvolta all'ente beneficiario, ma talvolta può servire, per ragioni di liquidità, a qualche istituto presso il quale il Tesoro, senza fare molto chiasso e con la riservatezza che questioni del genere comportano, può intervenire.

Quindi io sono contrario all'emendamento soppressivo e sono d'accordo per lasciare l'articolo 4. Però mi preoccupa che questo sistema possa servire per eludere un po' lo spirito della legge, e pertanto qualche correttivo io lo proporrei, non nei termini drastici del senatore Bonacina, il quale vorrebbe addirittura il decreto motivato, bensì in termini più moderati, ma significativi; e pertanto io lascerei l'articolo 4 così com'è, ma con qualche piccola modifica: « Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire »: intanto l'inserimento del concetto « possono essere autorizzati » vi dice che tale operazione non rappresenta la norma, ma deve essere l'eccezione « entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ». Occorre invece dire: « con provvedimento del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia ».

MARTINELLI. Una lettera del Ministro è una determinazione.

LO GIUDICE. Io vorrei qualche cosa di più che la semplice lettera; ecco perchè dico: « con provvedimento del Ministro ».

ARTOM. L'emendamento soppressivo dell'articolo 4 mi pare esagerato. Lo stesso concetto esposto dal Sottosegretario, che il Tesoro ha manifestato la sua intenzione di cercare di restringere al massimo l'abuso dei conti correnti fuori dall'ambito del Tesoro, sta a dimostrare l'intenzione di procedere in questo senso ed è il riconoscimento che il disegno di legge è ispirato a questi criteri.

Mi pare che la proposta del senatore Lo Giudice possa soddisfare, pur essendo formulata in forma più elastica. Io non avrei difficoltà ad adottare la formula del decreto, perchè tale formula contiene la considerazione del massimo di giacenza entro il quale il Ministero può autorizzare a tenere queste somme. Quindi mi pare che il decreto possa anche essere accettato.

Qualche dubbio mi viene soltanto dalla frase: « sentita la Banca d'Italia ». Io non posso dimenticarmi che in altri casi in cui ho dovuto particolarmente interessarmi di simili questioni, ho visto che il Governatore della Banca d'Italia tiene particolarmente presenti gli interessi della banca, tanto più se si tratta di una grande banca, che fa parte degli enti controllati dallo Stato.

Quindi, credo che, forse, questo decreto dovrebbe essere emesso « sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio ». Questo conferisce una maggiore serietà e toglie le preoccupazioni espresse dal Governo e dal senatore Martinelli, in quanto non si tratta, con questo decreto, di autorizzare l'istituto A o l'istituto B a depositare presso la banca X, Y o Z, le loro somme; si tratta di stabilire una norma generale sui limiti entro i quali si può concedere l'autorizzazione.

MARTINELLI. Sull'interpretazione del vocabolo « provvedimento » faccio semplicemente presente, per quel che può essere la mia esperienza, che ogni qualvolta si parla di provvedimento, s'intende un atto formale, e dunque s'intende un de-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

creto, o se non un decreto, qualcosa d'altro che sia formale. Devo dire che qualsiasi ufficio legislativo di Ministero, se ha delle incertezze, incomincia a sentire l'Avvocatura dello Stato, e si arriva così al decreto, per cui, anche se non abbiamo usato la parola « decreto », dicendo « provvedimento » abbiamo detto, nel fatto, la stessa cosa.

PRESIDENTE. L'articolo 4, ultima redazione, così recita: « Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati con provvedimento del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ».

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In ordine agli emendamenti di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura, debbo dichiarare, per le ragioni già esposte in precedenza, di essere contrario all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Gigliotti, perchè ribadisco che la volontà del Governo è quella di tenere il più lungamente possibile presso la Tesoreria i denari rappresentati da contributi dello Stato. Tuttavia lo Stato non può mancare di intervenire in determinati casi di emergenza nel settore finanziario.

Vorrei poi fare notare alla Commissione e al relatore che quando si parla di un provvedimento del Ministro si intende sempre un decreto.

BONACINA. Insisto sul « provvedimento del Ministro del tesoro »: eventualmente sarei disposto a sopprimere il riferimento al Governatore della Banca d'Italia.

TRABUCCHI. ... riferimento che sarebbe, invece, meglio lasciare.

BONACINA. Riflettiamoci un momento. A mia memoria non ricordo nessun provvedimento legislativo — se non quelli

riguardanti l'emissione di biglietti di circolazione — che comporti l'obbligo di sentire il Governatore della Banca d'Italia per l'assunzione di provvedimenti di cui è responsabile il Governo. Inoltre istituirei in un settore così delicato l'obbligo che, di fatto, sarà ottemperato da chi ha il polso della situazione, e quindi solo a livello di Governo.

MARTINELLI. Debbo dire che questo dubbio lo avevo anche io. Non ricordo dei precedenti in forza dei quali il Ministro del tesoro sente il Governatore della Banca d'Italia. Questi ha una sua autonomia, proprio in difesa della quale non deve essere interpellato. Appunto per questo è stato inserito nel Comitato per il risparmio dove esprime un parere, ma non vota.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento soppressivo dell'articolo 4, ma è contrario a che venga usato il termine « provvedimento ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 4. (Non è approvato).

Sottopongo alla Commissione l'articolo 4 nel seguente testo concordato sulla base delle proposte del senatore Lo Giudice:

« Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro del tesoro ».

GIGLIOTTI. A nome del mio Gruppo esprimo voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato ora lettura. (È approvato).

Art. 5.

I tassi di interesse e ogni altra modalità di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro del tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.

(È approvato).

Il senatore Lo Giudice ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nello approvare il disegno di legge relativo alla tenuta dei conti correnti con il Tesoro, impegna il Governo a presentare entro sei mesi un nuovo disegno di legge che disciplini più organicamente la materia, tenendo conto degli elementi emersi durante la discussione e soprattutto di quelli miranti a stabilire le categorie dei conti fruttiferi e di quelli infruttiferi, nonché di quelli riguardanti la normativa relativa alla misura dei tassi di interesse ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

G I G L I O T T I. A nome del gruppo comunista dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge in quanto, pur essendo favorevole al provvedimento per quanto riguarda i primi articoli, è stato rigettato l'emendamento soppressivo dell'articolo 4 e non è stata modificata la parte relativa ai tassi di interesse nell'articolo 5.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a Comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO) » (1517)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a Comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (NATO) ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi fatte, nel territorio della Repubblica, ai Comandi militari dei Paesi membri dell'Alleanza del Nord Atlantico ed ai Quartieri generali militari alleati della NATO sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi contratti sono esenti dall'imposta di registro.

Sono, altresì, esenti dall'imposta di fabbricazione, dal diritto erariale e dall'imposta erariale di consumo i prodotti che formano oggetto delle forniture di cui al precedente comma.

Le esenzioni fiscali previste dai precedenti commi si applicano con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

Per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi fatte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad effettuare, con la procedura e nei limiti in atto a tale data, il rimborso delle imposte pagate verso presentazione della relativa documentazione (contratti, fatture, eccetera) munita dell'apposita attestazione dei competenti Comandi militari.

Ove, per le forniture e le prestazioni di cui al precedente comma, le imposte dovute risultino pagate oltre i prescritti termini e, comunque, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si farà luogo all'applicazione delle relative soprattasse e pene pecuniarie.

Comunico, altresì, che la Commissione difesa ha espresso il seguente parere sul disegno di legge in esame:

« La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, nella seduta di mercoledì 23 marzo 1966, ha esaminato in sede consultiva

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

il disegno di legge n. 1517, per il parere da conferire alla 5ª Commissione permanente.

La 4ª Commissione, atteso che il provvedimento in esame si limita ad estendere agli altri Paesi della NATO le esenzioni già concesse — con l'accordo Dunn-Vanoni del 5 marzo 1952 — ai Comandi militari USA, operanti nel territorio della Repubblica;

che è salvaguardato il principio della reciprocità;

che vengono eliminati gli ovvi inconvenienti derivanti dalla precedente differenza di trattamento;

esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1517 ».

T R A B U C C H I, *relatore*. Per chiarire la situazione bisogna risalire al 1952. Era allora ambasciatore degli Stati Uniti il signor Dunn e Ministro delle finanze l'onorevole Vanoni, il quale si preoccupò che gli americani, anzichè importare tutto quanto loro potesse occorrere, acquistassero sul nostro mercato. In conseguenza di ciò, vennero stabilite delle particolari esenzioni fiscali sia per le forniture di beni, che per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi della NATO esistenti nel territorio della Repubblica. Dal 1952 ad oggi, le cose sono sempre andate col sistema del rimborso, cioè l'imposta veniva prima pagata e poi rimborsata. Il ministro Tremelloni prima, e ora il Ministro Preti, sono invece favorevoli ad eliminare questo pagamento — col relativo rimborso — istituendo direttamente una vera e propria esenzione fiscale al fine di rendere più semplice e spedito lo andamento.

Il disegno di legge al nostro esame si limita, quindi, a cambiare il sistema del rimborso con quello della esenzione.

G I G L I O T T I. Il nostro gruppo è contrario a questo provvedimento per diversi motivi.

Il primo è di indole generale ed è superfluo ripeterlo perchè è ben noto a tutti i colleghi.

Il secondo motivo è che, mentre tempo fa fu presentato in questa Commis-

sione un disegno di legge che tendeva a diminuire le esenzioni dalle imposte, questo disegno di legge è sparito dagli ordini del giorno e noi continuiamo ad approvare provvedimenti che comportano esenzioni fiscali, provvedimenti che, ovviamente, sono in aperta contraddizione con quello che era l'intendimento del Governo di ordinare e diminuire l'enorme massa di queste esenzioni.

Terza considerazione è che questo disegno di legge intacca anche le entrate dei Comuni, perchè l'esenzione si estende anche all'imposta di consumo.

T R A B U C C H I, *relatore*. Veramente è soltanto erariale.

G I G L I O T T I. Cade allora la mia terza considerazione. Però vorrei aggiungere come anche il Comune di Roma abbia delle notevoli perdite per certe esenzioni che riguardano sia il Vaticano che i due Corpi diplomatici.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma gran parte di queste perdite vengono assorbite dal guadagno derivante dalla residenza delle varie ambasciate nella Capitale.

T R A B U C C H I, *relatore*. Comunque questo disegno di legge interessa principalmente tre grandi comuni: Livorno, Verona e Vicenza per i militari che ospitano.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con quanto ha espresso il relatore e ringrazio la Commissione se vorrà approvare il provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

G I G L I O T T I. A nome del mio Gruppo dichiaro di votare contro.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura. (*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse » (1288)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, relatore. Si tratta di un disegno di legge elementare in quanto basato sui noti principi di reciprocità che regolano i rapporti tra gli Stati. Ritengo, quindi, che la migliore illustrazione di esso possa essere costituita dalla lettura degli articoli, dei quali raccomando ai colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonchè ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purchè esista reciprocità di trattamento.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli

interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 trova compensazione in una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

GIGLIOTTI. Poichè altri provvedimenti trovano la loro fonte di copertura in maniera analoga a quella indicata dall'articolo 3, sarebbe opportuno che ci si ragguagliasse più dettagliatamente sulla situazione.

TRABUCCI. Vorrei in primo luogo osservare che per un provvedimento di questo tipo non mi sembra necessario indicare la copertura. Tale indicazione è infatti necessaria quando si tratti di affrontare nuovi oneri, non quando si tratta dell'eventuale limitazione del campo d'azione di una imposta; altrimenti, affermeremmo una questione di principio che non abbiamo mai voluto affermare.

In secondo luogo, c'è da notare che il disegno di legge è stato presentato nel 1965, per cui a quell'epoca la copertura indicata era valida, mentre oggi non lo è più.

Sarebbe quindi molto più logico, a mio avviso, sopprimere addirittura l'articolo. Oltretutto, vi è la questione della reciprocità, per cui ogni indicazione di copertura è superflua.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono anch'io d'accordo sulla soppressione dell'articolo 3.

MARTINELLI. Nel bilancio che abbiamo approvato, al capitolo 3523, dedicato ai provvedimenti legislativi in corso,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

troviamo una voce riguardante gli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze consolari estere, con uno stanziamento di 30 milioni.

Riterrei allora preferibile, piuttosto che sopprimere l'articolo, modificarlo indicando come far fronte alla minore entrata.

T R A B U C C H I . Ma poichè siamo in luglio, ed al termine dei lavori parlamentari, non vedo la necessità di indicare una copertura per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Come ho già detto, sono d'accordo col senatore Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte » (1452)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e

denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorchè valutati in via presuntiva.

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni ».

M I L I T E R N I , *relatore.* Il disegno di legge si prefigge lo scopo di adeguare la legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3270, alla sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 23 giugno 1965, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma dell'articolo 31 della suddetta legge, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione stessa. Si tratta, in pratica, di sostituire al criterio di discriminazione tuttora in atto tra aziende industriali, commerciali e agricole, il criterio generale e indiscriminato del valore netto risultante dalla detrazione delle passività regolarmente documentate ai sensi della legge organica successoria vigente.

Non sarebbe neppure il caso di aggiungere che restano immutati i commi dell'articolo 31 successivi al primo e al secondo e riferentisi alla validità di eventuali inventari che a norma del Codice civile, hanno il valore di presunzione sino a prova contraria.

Detto ciò, il relatore chiede che l'articolo unico venga approvato dalla Commissione.

T R A B U C C H I . Ritengo che il disegno di legge debba essere approvato perchè, data la nota sentenza della Corte costituzionale, ci troviamo in un momento di carenza legislativa. Mi auguro, però, che in occasione della presentazione al Parlamen-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

93ª SEDUTA (13 luglio 1966)

to e della discussione del provvedimento per il riordinamento delle norme tributarie in materia di successione — o anche in altra sede — il Governo presenti anche una nuova norma più logica e più aderente alla realtà di quella attuale. Nella pratica, infatti, tale tipo di presunzioni funziona male in tutti i casi: tanto per la povera gente la quale deve subire la presunzione perchè le spese dell'inventario sono superiori alla tassa presunta sui gioielli che non ci sono; quanto nell'ipotesi che i gioielli vi siano veramente, perchè gli eredi li fanno sparire prima dell'inventario. Funzionano malissimo, poi, nei confronti di coloro che siano in dissesto: costoro, infatti, che non hanno la possibilità di giustificare tutte le passività, si trovano apparentemente con un grosso patrimonio, ma, in realtà, senza neppure un soldo in tasca e spesso con molti debiti da pagare. Orbene, tra i vari guai che capitano loro, vi sono da annoverare anche le presunzioni!

Per di più, anche nell'applicazione sorgono difficoltà di vario tipo, non ultima delle quali quella della stima. Si tratta, dunque, di una norma che a mio giudizio si adattava al regime patrimoniale in vigore nel 1923, cioè a un regime patrimoniale fisso, prevalentemente immobiliare, mentre oggi che la parte fondamentale del patrimonio è costituita proprio dai beni mobiliari — avviamento delle aziende, titoli, eccetera — tale norma legislativa è del tutto anacronistica. Pertanto mentre dico che dobbiamo approvarla perchè essa si inserisce in un sistema che altrimenti resterebbe carente, faccio voti — e ritengo che il Sottosegretario di Stato sia d'accordo con me — affinchè il problema sia studiato e adeguatamente risolto al più presto.

G I G L I O T T I . Condivido appieno le argomentazioni del senatore Trabucchi. È

stata promessa a suo tempo una nuova legislazione sull'imposta di successione che sarebbe dovuta venire quanto prima, ma il tempo trascorso da allora comincia a diventare troppo lungo. Per ciò alla richiesta del collega desidero aggiungerne un'altra. Molti mesi fa presentai un'interrogazione al Ministro delle finanze riflettente la quota minima esente dall'imposta di successione, rimasta ferma a 700 mila lire. Mi fu risposto che la questione era giusta e che sarebbe stata esaminata e risolta in occasione della nuova legge sul riordinamento delle norme tributarie in materia di successione. Poichè tale legislazione tarda a venire, chiedo che l'urgente problema sia risolto con un provvedimento particolare da presentare al più presto.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle osservazioni fatte e assicuro gli onorevoli commissari che mi farò parte diligente presso il Ministero affinchè il provvedimento per il riordinamento delle norme tributarie in materia di successioni, che del resto è allo studio, possa essere preparato al più presto e quindi sottoposto all'approvazione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari